

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ACQUISTO AZIONI AEB S.P.A. E AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE A GELSIA AMBIENTE S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 124 del 28/12/16 la Giunta Comunale, dopo aver valutato positivamente il percorso intrapreso da Gelsia Ambiente S.r.l. per la gestione del servizio di igiene urbana secondo il modello della società a capitale misto pubblico privato e, per l'effetto, A) le linee guida comunicate dalla stessa Gelsia Ambiente S.r.l. per la selezione del partner privato operativo ad esito di una gara cosiddetta a doppio oggetto da appositamente esperire, manifestava interesse a poter rientrare tra i Comuni affidanti, per tutte le attività ricomprese nel servizio di igiene urbana via via che i singoli affidamenti attualmente in corso fossero andati a naturale scadenza, subordinatamente a successiva e autonoma decisione del Consiglio Comunale e all'imprescindibile esame/verifica da parte dello stesso circa: B) la convenienza economica del servizio offerto dalla società Gelsia Ambiente S.r.l. una volta trasformata in società mista; C) gli oneri motivazionali e procedurali richiesti dalla normativa vigente per l'adesione al progetto in narrativa, anche in ordine alla necessità o meno di acquisire una partecipazione azionaria nella società AEB S.p.A. che controlla Gelsia Ambiente S.r.l.;

Il DLgs. 19/8/16, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, contiene un'ampia disciplina in materia di sottoscrizione e acquisto e cessione di partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni;

Stante la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti in tali operazioni, per il compimento delle stesse il legislatore è venuto a imporre l'espletamento di procedimenti amministrativi implicanti il rispetto di una pluralità di condizioni volte a garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, la cui disciplina è rinvenibile, in via principale, per quanto qui d'interesse, nell'art. 5, DLgs. n. 175/16, che sancisce il generale onere di motivazione analitica, e nel successivo art. 8 (acquisto di partecipazioni in società già costituite) del decreto stesso;

Il procedimento comune alle diverse fattispecie della costituzione e dell'acquisto delle partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni (artt. 7 e 8, DLgs. n. 175/16) prevede un onere di motivazione analitica e un obbligo di trasmissione della deliberazione motivata alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui dettagliata disciplina è contenuta nell'art. 5, DLgs. n. 175/16, il quale dispone, nel testo modificato dall'art. 6, DLgs. n. 100/17, quanto segue: "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a

esprese previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.

PREMESSO ANCORA CHE

Ai sensi dell'art. 34, c. 20, D.L. n. 179/12, convertito in L. n. 221/12, «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;

Il disciplinare della gara a doppio oggetto espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza (di seguito, “CUC”), con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15/11/2017, all'art.

1.3.2. "Descrizione dell'Appalto", stabiliva che «La procedura di gara è indetta ed espletata dalla CUC MB per conto e nell'interesse, ai sensi dell'art. 37, c. 4, lett. c), D. Lgs. n. 50/16, dei seguenti Comuni: (...); (*) Comune di Barlassina – Delibera Giunta Comunale n. 124 del 28/12/16; (...) (*) Si segnala che il Comune di Barlassina si è limitato a deliberare «DI VALUTARE positivamente: a) il percorso intrapreso da Gelsia Ambiente S.r.l. per la gestione del servizio d'igiene urbana nella società a capitale misto pubblico privato e, per l'effetto b) le linee guida sopra indicate per la selezione del partner privato operativo» e «DI MANIFESTARE sin da ora interesse a poter rientrare tra i Comuni affidanti, per tutte le attività ricomprese nel servizio d'igiene urbana via via che i singoli affidamenti attualmente in corso andranno a naturale scadenza, subordinatamente alla decisione del Consiglio Comunale e all'imprescindibile esame/verifica da parte dello stesso circa: a) la convenienza economica del servizio offerto dalla futura società Gelsia Ambiente S.r.l. una volta trasformata in società mista; b) gli oneri motivazionali e procedurali richiesti dalla normativa»;

Con deliberazione n. 51 del 7/5/2018 la Giunta Comunale, dopo aver confermato la volontà di dare seguito e attuazione all'indirizzo espresso, circa le modalità di organizzazione del servizio di igiene urbana, con la precedente deliberazione n. 124 del 28/12/2016, ha preso atto delle risultanze della gara a doppio oggetto di cui al paragrafo precedente; approvato la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della CUC n. 457 del 26/3/2018, dando mandato a Gelsia Ambiente S.r.l. di attivare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione della gara a doppio oggetto; dato incarico ai competenti uffici, individuati nel Settore Servizi Tecnici e nel Settore Servizi Finanziari, di procedere, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28/12/2016: a) a un'attenta valutazione circa la convenienza economica dell'affidanda gestione a Gelsia Ambiente S.r.l. giusta le concrete risultanze della gara a doppio oggetto, da compendiare in una relazione dettagliata; b) a tutti gli adempimenti istruttori strumentali e necessari per consentire, ai sensi della vigente normativa, al Consiglio Comunale di deliberare l'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., al valore nominale di € 100,00 (Eurocento/00) cadauna e a un valore effettivo di € 188,00 (Eurocentottantotto/00) cadauna e, quindi, per un importo complessivo di € 1.880,00 (Euromilleottocentottanta/00); c) alla predisposizione della relazione per l'affidamento del servizio di cui all'art. 34, c. 20, D.L. n. 179/12.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

In relazione ai servizi di trattamento dettagliatamente elencati *sub "A"* (allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale) è urgente individuare da parte di questo Ente un soggetto in grado di subentrare nella gestione, stante la scadenza dei contratti con l'attuale gli attuali gestorei;

Gelsia Ambiente S.r.l. con comunicazione prot. n. 1840 del 21/12/2018 (allegata alla presente deliberazione sub "B" a formarne parte integrante e sostanziale), avente ad oggetto "Offerta servizi di igiene ambientale", ha provveduto a trasmettere il Capitolato Speciale Prestazionale riportante le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi di cui sopra nonché il Piano Economico di Gestione riportante le condizioni economiche per l'effettuazione dei servizi medesimi (allegati alla presente deliberazione sub "C" a formarne parte integrante e sostanziale), giusta le concrete risultanze della gara a doppio oggetto di cui alle premesse precedenti;

Con la predetta comunicazione prot. n. 1840 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Offerta servizi di igiene ambientale", Gelsia Ambiente S.r.l. ha provveduto altresì a trasmettere la missiva di AEB S.p.A. in ordine ai termini e alle condizioni di acquisto delle azioni di AEB S.p.A. da parte di questo Ente (allegata alla presente deliberazione sub "D" a formarne parte integrante e sostanziale).

CONSIDERATO CHE

In forza di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 7/5/2018, il Settore Servizi Tecnici e il Settore Servizi Finanziari, per quanto di competenza, hanno predisposto una relazione dettagliata (allegata alla presente deliberazione sub "E" a formarne parte integrante e sostanziale) circa le ragioni e le finalità che giustificano l'affidanda gestione a Gelsia Ambiente S.r.l. sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, giusta le concrete risultanze della gara a doppio oggetto e i contenuti della predetta comunicazione avente ad oggetto "Offerta servizi di igiene ambientale" e relativi allegati, trasmessa da Gelsia Ambiente in data 21/12/2018;

Il servizio di igiene urbana, oggetto esclusivo della società mista Gelsia Ambiente S.r.l., è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e di interesse generale, e come tale pienamente rientrante tra le finalità istituzionali di cui all'art. 4, DLgs. n. 175/16;

Per le ragioni di cui all'alinea immediatamente precedente, l'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A. si rende pertanto necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente;

Fra i diversi modelli gestionali consentiti dall'ordinamento nazionale e comunitario, l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società mista Gelsia Ambiente S.r.l. consente di meglio coniugare il rispetto del principio di libera concorrenza con i risparmi gestionali e gli obiettivi di miglioramento organizzativo e di erogazione di nuovi servizi; assicurando, pur mantenendo il controllo pubblico del servizio, l'apertura della società al mercato, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento nazionale e comunitario, al fine di incentivare il raggiungimento di ulteriori miglioramenti qualitativi ed economici del servizio stesso, a vantaggio degli utenti;

Tali obiettivi risultano suscettibili di migliore attuazione attraverso il modello della società mista di matrice comunitaria che consente di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento del risultato di una concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'Ente) e di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato che assicura, rispetto: *i)* alla gestione diretta, la salvaguardia del principio di libera concorrenza coniugato con i risparmi gestionali e gli obiettivi di miglioramento organizzativo e di erogazione di nuovi servizi derivanti da uno sviluppo del servizio in un ambito sovracomunale e in un'ottica di gestione associata; *ii)* all'affidamento a società individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, la possibilità di garantire (oltre alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e all'ottenimento dei vantaggi competitivi che discendono dall'apertura al mercato) la soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento e all'esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno e organico, come partner societario sul soggetto privato selezionato per la gestione; che permette la particolare valorizzazione dell'apporto operativo del partner privato, evitando che il suo ruolo rimanga circoscritto al mero conferimento di capitali e garantendo, invece, l'ingresso di un soggetto in possesso di specifiche competenze nello svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

L'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., secondo i termini e le condizioni di cui alla missiva trasmessa da Gelsia Ambiente S.r.l. in data 21/12/2018 (allegata alla presente deliberazione sub "D" a formarne parte integrante e sostanziale), si ritiene giustificato sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria atteso, rispettivamente, che *i)* l'utilizzo del modello della società mista consente una valorizzazione economico-patrimoniale di un operatore industriale creato dalla libera iniziativa di enti locali dell'area brianzola, con conseguente beneficio a favore delle amministrazioni che indirettamente detengono in esso una quota di partecipazione; *ii)* questo Ente è nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per realizzare il predetto acquisto; *iii)* sulla base del piano industriale della Società Gelsia Ambiente S.r.l. (allegato alla presente deliberazione sub "H" a formarne parte integrante e sostanziale), questa società è in grado di coprire con i ricavi i costi, senza che dall'acquisto della partecipazione derivi la necessità di ulteriori esborsi da parte del Comune.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

Lo svolgimento del servizio di igiene urbana per il tramite della società mista Gelsia Ambiente S.r.l. (dotata di un consistente e qualificato patrimonio di risorse umane e strumentali per la gestione del servizio medesimo), a seguito dell'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., al valore nominale di € 100,00 (Eurocento/00) cadauna e a un valore effettivo di € 188,00 (Eurocentottantotto/00) cadauna e, quindi, per un importo complessivo di € 1.880,00 (Euromilleottocentottanta/00), si ritiene compatibile con il principio di economicità dell'azione amministrativa (nel senso che consente di

perseguire gli obiettivi dell'Ente con il minor dispendio di mezzi) nonché con il principio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (in quanto permette di gestire il servizio di igiene urbana secondo gli obiettivi di miglioramento organizzativo e di erogazione del servizio e sulla scorta delle risorse a disposizione di questo Ente).

RITENUTO CHE

Le considerazioni sin qui rassegnate escono confermate e avvalorate dalla relazione ex art. 34, c. 20 del D.L. n. 179/12, predisposta dagli Uffici incaricati e allegata alla presente deliberazione sub "F" (a formarne parte integrante e sostanziale).

ATTESO CHE

In forza di delibera assembleare adottata in data 17/3/2015 gli Amministratori di AEB S.p.A. venivano autorizzati a cedere n. 10 (dieci) azioni a ciascuno dei Comuni eventualmente interessati a far parte del Gruppo AEB-Gelsia, fino a esaurimento delle azioni proprie in possesso della stessa Società, al valore nominale di € 100,00 (Eurocento/00) cadauna e a un valore effettivo di € 188,00 (Eurocentottantotto/00) cadauna e, quindi, per un importo complessivo di € 1.880,00 (Euromilleottocentottanta/00); disponibilità confermata con la missiva di AEB S.p.A., trasmessa con la comunicazione prot. n. 1840 del 21/12/2018, in ordine ai termini e alle condizioni di acquisto delle azioni di AEB S.p.A. da parte di questo Ente (allegata alla presente deliberazione sub "D" a formarne parte integrante e sostanziale);

L'acquisto di una partecipazione in AEB S.p.A., generando una partecipazione indiretta anche in Gelsia Ambiente S.r.l., appare allo stato indispensabile al fine di consentire a Gelsia Ambiente S.r.l. di gestire il servizio di igiene urbana, secondo il modello della società a capitale misto pubblico privato, in conformità agli indirizzi di cui alla presente deliberazione;

L'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., al valore nominale di € 100,00 (Eurocento/00) cadauna e a un valore effettivo di € 188,00 (eurocentottantotto/00) cadauna e quindi, per un importo complessivo di € 1.880,00 (Euromilleottocentottanta/00), si ritiene compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

VISTO CHE

L'art. 42, DLgs. n. 267/00 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici (conferendo il significato più ampio del termine all'accezione "concessione");

L'acquisto di partecipazioni azionarie in società già costituite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, c. 1 e 7, c. 1, DLgs. n. 175/16, rientra anch'esso della competenza del Consiglio Comunale.

RITENUTO QUINDI

Di stimare opportuno procedere con l'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., al valore nominale di € 100,00 (Eurocento/00) cadauna e a un valore effettivo di € 188,00 (Eurocentottantotto/00) cadauna e, quindi, per un importo complessivo di € 1.880,00 (Euromilleottocentottanta/00);

Di confermare l'individuazione del modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Barlassina nella società a capitale misto pubblico privato Gelsia Ambiente S.r.l., attenendosi alle seguenti linee guida:

1. L'affidamento da parte di questo Comune del proprio servizio di igiene urbana e, precisamente, dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento come dettagliatamente elencati sub "A", avrà una durata di 10 (dieci) anni, che si ritiene adeguata a consentire la remunerazione del capitale investito da parte del socio privato;
2. La partecipazione del socio privato deve considerarsi "a termine", cessando alla scadenza dell'affidamento e non potendo essere prorogata o rinnovata (così come stabilito nello statuto di Gelsia Ambiente S.r.l. e negli atti della gara a doppio oggetto);
3. Dovrà essere garantito il permanere in capo al Comune dei poteri di controllo previsti per legge sull'attività operativa e sulle modalità di erogazione del servizio oggetto di affidamento, anche per quanto concerne i compiti operativi attribuiti al socio privato;
4. Il Comune, in conformità e in esecuzione di quanto disposto negli atti della gara a doppio oggetto, ha la facoltà di determinare in autonomia l'estensione e la portata del servizio relativamente al proprio territorio, secondo quanto specificato nell'apposito Contratto di Servizio recante le condizioni tecniche ed economiche concernenti la sua erogazione, allegato alla presente deliberazione sub "G" a formarne parte integrante e sostanziale.

VISTO

L'art. 42, DLgs. n. 267/00 e gli artt. 8, c. 1 e 7, c. 1, DLgs. n. 175/16.

Con voti favorevoli n. [•], espressi in forma palese dai n. [•] consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di individuare e confermare il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Barlassina nella società a capitale misto

pubblico privato ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria; confermando altresì la volontà di dare seguito e attuazione a quanto espresso, circa le modalità di organizzazione del servizio di igiene urbana, con le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 124 del 28/12/2016 e n. 51 del 7/5/2018 (qui da intendersi tutte integralmente richiamate).

3. Di autorizzare l'acquisto di n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., al valore nominale di € 100,00 (Eurocento/00) cadauna e a un valore effettivo di € 188,00 (Eurocentottantotto/00) cadauna e, quindi, per un importo complessivo di € 1.880,00 (Euromilleottocentottanta/00).
4. Di affidare alla predetta società mista Gelsia Ambiente S.r.l., subordinatamente al completamento dell'acquisto, da parte del Comune, di una partecipazione pari a 10 azioni di AEB S.p.A., per una durata di 10 (dieci) anni, il servizio di igiene urbana e, a fronte della presente deliberazione, i servizi espressamente indicati nell'Allegato "A", in conformità agli indirizzi di cui alla presente deliberazione e ai sensi della vigente normativa comunitaria, nonché alle condizioni di cui al Contratto di Servizio quivi specificamente allegato e approvato.
5. Di approvare gli allegati al presente atto e i relativi contenuti: e, in particolare, l'Allegato "A" contenente l'esatta indicazione dei servizi oggetto di immediato affidamento con il presente atto; l'Allegato "B" avente ad oggetto "Offerta servizi di igiene ambientale", come da comunicazione di Gelsia Ambiente S.r.l. prot. n. 1840 del 21/12/2018; l'Allegato "C" contenente il Capitolato Speciale Prestazionale riportante le condizioni tecniche di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento nonché il Piano Economico di Gestione riportante le condizioni economiche per l'effettuazione dei servizi medesimi; l'Allegato "D" contenente la missiva di AEB S.p.A. in ordine ai termini e alle condizioni di acquisto delle azioni di AEB S.p.A.; l'Allegato "E" contenente la relazione predisposta dal Settore Servizi Tecnici e dal Settore Servizi Finanziari in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'affidamento dei servizi a favore di Gelsia Ambiente S.r.l.; l'Allegato "F" contenente la relazione predisposta ex art. 34, c. 20 del D.L. n. 179/12, disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet del Comune così come previsto dalla vigente normativa di settore; l'Allegato "G" contenente il Contratto di Servizio recante le condizioni tecniche ed economiche concernenti l'erogazione del servizio oggetto di affidamento.
6. Di confermare, in conformità e in esecuzione di quanto disposto negli atti della gara a doppio oggetto di cui alle premesse, la facoltà del Comune di determinare in autonomia l'estensione e la portata dei servizi di igiene urbana oggetto di affidamento relativamente al proprio territorio, secondo quanto specificato nell'apposito Contratto di Servizio recante le condizioni tecniche

ed economiche concernenti la sua erogazione, allegato alla presente deliberazione sub "G" a formarne parte integrante e sostanziale.

7. Di dare atto che la gestione del servizio nel territorio di questo Comune dovrà essere conforme agli standards qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti nel Contratto di Servizio in misura almeno pari a quelli attuali.
8. Di prendere atto e, per quanto occorre e possa, di approvare il piano industriale della Società Gelsia Ambiente S.r.l. (allegato alla presente deliberazione sub "H" a formarne parte integrante e sostanziale), elaborato con riferimento al perimetro territoriale dei Comuni che hanno manifestato la volontà di far proprio il modello gestionale della società mista derivata dalla gara a doppio oggetto di cui alle premesse.
9. Di dare atto che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto, dal giorno 26 marzo 2019 al giorno 2 aprile 2019, a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale <http://www.comune.barlassina.mb.it>, così come previsto dall'art. 5, c. 2, del DLgs. n. 175/16.
10. Di disporre, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, c. 3, del DLgs. n. 175/16, l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10/10/1990, n. 287.
11. Di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Settore, ciascuno per le rispettive competenze, di apportare modifiche e integrazioni di dettaglio necessarie od opportune agli atti tecnico-amministrativi richiamati nell'atto e di attivare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti presupposti e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.
12. Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs. n. 267/00.